

OGGETTO: L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, art. 1 - Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura - Criteri politico-amministrativi.

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO l'art. 1 della L.R. 13 dicembre 1988, n. 44 che istituisce il fondo regionale di garanzia per l'agricoltura;

RITENUTA la necessità di fissare i criteri politico-amministrativi che dovranno regolare il fondo stesso;

SU PROPOSTA dell'On.le Assessore dell'Agricoltura

**D E L I B E R A**

1) I mutui e i prestiti concessi ai sensi della vigente legislazione in materia di credito agrario godono della garanzia fidejussoria regionale quando il beneficiario del credito non sia in grado di prestare idonee garanzie.

La fidejussione regionale può garantire anche le operazioni a valere su fondi pubblici o che non godono del concorso pubblico sugli interessi.

2) Quando la garanzia offerta dal beneficiario è parziale, la fidejussione regionale viene prestata per la quota di rischio non coperta.

3) La fidejussione regionale potrà essere concessa a condizione che vi siano fondati presupposti per il buon esito dell'intervento creditizio.

4) La fidejussione regionale copre l'intera perdita per capitale, interessi, anche di mora, e spese che l'istituto finanziatore dimostri di aver sofferto, ad intervenuta escussione del debitore principale.

5) La concessione della garanzia - nell'ambito dei criteri politico-amministrativi fissati dalla Giunta - viene regolamentata dall'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale con provvedimenti di carattere generale, cioè validi per settori o categorie di intervento.

Tuttavia, in tali provvedimenti potranno essere indicati anche i casi nei quali la garanzia dovrà essere concessa con provvedimento singolare. Quest'ultimo è obbligatorio per le operazioni che non godono del concorso pubblico sugli interessi.

6) Nei casi di interesse generale che abbiano particolare rilevanza economico-sociale o che assumano rilevanza strategica nella programmazione regionale o che implicino più ampie valutazioni di natura politica rispetto a quelle economico-finanziarie richiamate al precedente punto 3, la Giunta potrà stabilire la concessione della garanzia, in forma generale o singolare.

7) Le norme convenzionali che prevedano l'assunzione del rischio delle operazioni di credito agrario a carico dei fondi di rotazione regionali dovranno essere abolite, intendendosi la materia ricondotta alla normativa della L.R. 13 dicembre 1988, n. 44 e a quella fissata nella presente deliberazione.

**IL COORDINATORE GENERALE**

Sergio Fiorentino

**p. IL PRESIDENTE**

Benedetto Barranu